

**TRIBUNALE DI MILANO**, ord., 6 giugno 2018 - Scarzella Esl. - S.G. (avv.)  
Boneschi) e. World Fashion Channel Europe (avv. Giorgiani).  
**Processo - Rito Forme - Disdetta del contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine - Non applicabilità.**

*U*n nuovo procedimento giudiziario specifico per le controversie avute ad oggetto l'impugnazione dell'incisiamenit nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come discepoltato da comitato 47 e seguente dell'art. I della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica alla impugnazione della disdetta dal contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine, mancando un atto di incisiamenito visto che, anche per autorrebole e costante giurisprudenza, mentre la tutela prevista dalla riforma 18 cit. attiene ad una fatispecie tipica, dispettamente legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presupponere l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rimozione tacita del contatto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invadente apposito, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla» (V. Cass. 14814/2015);

*Omissis. — Ditenuto:*  
che il recesso in esame, in quanto intimo per mera scadenza del termine incisiamenito apposto al contratto di lavoro impugnato, non è qualificabile come la tutela prevista dalla riforma 18 cit. attiene ad una fatispecie tipica, mentre legge 20 maggio 1970, n. 300, come discepoltato da comitato 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica alla impugnazione della disdetta dal contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine, mancando un atto di incisiamenito visto che, anche per autorrebole e costante giurisprudenza, mentre la tutela prevista dalla riforma 18 cit. attiene ad una fatispecie tipica, dispettamente legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presupponere l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rimozione tacita del contatto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invadente apposito, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla» (V. Cass. 14814/2015);

che l'odisseo prezzo è pertanto inammissibile, ex art. I commi 47 e ss. L. n. 92/2012, in quanto relativo a fattispecie giuridica diversa da quella espressamente contemplata dalla legge;  
che non è in ogni caso possibile applicare analogicamente le disposizioni contenute nella L. 92/2012 a fattispecie simili visto che le stesse, stante la specialità del nro in oggetto, vanno interpretate in senso restrittivo;

che, in ogni caso, in assenza di specifica previsione normativa, non è possibile operare la conversione del rito speciale previsto dalla L. n. 92/2012 nel rito «ordinario» disciplinato dall'art. 409 cpc tenuto anche conto della natura «datu sensu cautelare del primo procedimento, contraddistinto da una fase processuale chiaramente acceleratoria e sommaria rispetto a quella propria del principale procedimento lavoristico, e di quanto statuito da costante e autorevole giurisprudenza circa l'inammissibile conversione di un rito speciale «in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena» (v. Cass. 17053/2011). — *Omissis.*